

Un commento al testo della Proposta di legge

Il punto centrale e primario per ogni discussione di carattere morale, giuridico e sociale sull'aborto parte da una domanda di carattere biologico: al momento del concepimento abbiamo un qualcuno o un qualcosa nel ventre della madre? *Questa è la domanda principale, perché se c'è un qualcosa l'aborto è legittimo, se c'è un qualcuno l'aborto è illegittimo.* L'embriologia afferma senza esitazione che lo zigote è già un organismo vivente appartenente alla specie dell'*Homo sapiens* (rimando allo stralcio di un mio articolo scientifico in merito all'identità e statuto biologico del concepito). Se è dunque essere umano (biologia) è persona (filosofia), se è persona è soggetto di diritto (giurisprudenza), se è soggetto di diritto deve essere a lui riconosciuto il diritto alla vita, diritto prodromico alla titolarità di altri diritti.

1. Prova indiretta che l'aborto è l'uccisione di una persona è dato:

i. dagli stessi pro-choice che parlano di “dramma” dell'aborto (“evento spiacevole” si legge nella relazione). Se l'aborto fosse solo l'eliminazione di un grumo di cellule, perché parlare di “dramma”?

ii. dall'esigenza di varare una legge ad hoc. Se il nascituro fosse solo un grumo di materia perché avere una legge apposita? Basterebbe l'attuale disciplina normativa riguardante gli interventi sanitari.

2. Il suo essere persona non viene meno in caso di difetti qualitativi o di mancanza di funzioni o a motivo delle circostanze in cui è avvenuto il concepimento o delle circostanze in cui avviene la gravidanza (non sono meno persona se mi manca un braccio o se sono cieco o se non sono cosciente o se sono stato concepito a motivo di uno stupro o se sono ancora dipendente da mia madre durante o dopo la gestazione) perché la dignità di una persona (la sua preziosità intrinseca) non riposa sul plesso fisico-empirico, bensì nella sua natura umana.

3. Il diritto alla vita non è comprimibile perché il bene vita è indisponibile: dunque non è legittimo l'uccisione del nascituro per motivazioni di carattere economico, sociale, etc. adottate dalla madre o per le circostanze in cui è avvenuto il concepimento. Nemmeno per rischi legati alla sua salute, non altrimenti evitabili se ricorrendo all'aborto, perché lo stato di necessità affinché sia una esimente alla punibilità esige, tra le altre condizioni, che il beneficio ottenuto sia pari o maggiore del danno procurato. In altre parole la salute della madre vale meno di quella del bambino. Se così non fosse dovrebbe essere depenalizzata anche l'uccisione del figlio già nato qualora la sua esistenza provochi danni psico-fisici alla madre. In breve il diritto alla salute della madre non è bilanciabile con il

diritto alla vita del figlio. Qualora invece ci sia conflitto tra diritto alla vita della madre e diritto alla vita del figlio si può applicare l'esimente dello stato di necessità, se ricorrono altre circostanze che qui ometto. Ciò significherebbe dal punto di vista giuridico che l'aborto non è qualificato come diritto, ma rimane reato non punibile per motivi di opportunità (lo Stato chiede ai consociati il dovere di assumere condotte normali e non eroiche).

Relativamente al diritto alla salute della madre: molti studi hanno dato prova che in merito ad una gravidanza indesiderata la salute psicofisica della donna riceve un sicuro beneficio dal portare a termine la gravidanza rispetto all'aborto (sindrome post-abortiva).

Conclusione

Il titolo della legge è una ipocrisia. Non è un norma in materia di procreazione cosciente ma è una legge per legalizzare l'aborto!

Il padre non viene mai considerato come parte in causa e neppure quella dell'abbandono del bambino in ospedale.

Evito commenti di carattere marginale (es. manca il riferimento all'ente diverso dallo Stato sottoposto agli oneri ex art. 3)

La legge per come è scritta non è emendabile in meglio.

Art. 2: pare che l'unico motivo non legittimante l'aborto sia la limitazione delle nascite. Ma se una donna con 5 figli non vuole il sesto? E se affermasse che tale nascita turberebbe il suo equilibrio psicologico? Non sarebbe quindi motivo legittimante l'aborto perché lesivo della sua salute? Non sarebbe quindi un modo rispettoso della legge per aggirare la legge stessa che vieta il ricorso all'aborto per limitare le nascite? Esiste perciò una contraddizione interna.

Art. 4: la minorenni è incapace giuridicamente di vendere un'auto ma può in piena autonomia, senza nemmeno il consenso dei genitori e/o il parere del giudice dei minori, decidere di uccidere il figlio?

Tommaso Scandroglio

Docente di Etica e Bioetica – Università Europea di Roma